

## AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA UE-AELS (permesso "B" UE-AELS) E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di dimora UE-AELS è valido in tutta la Svizzera. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono essere scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertarsi che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM).

La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.

Lo straniero deve notificare l'eventuale separazione legale o la separazione di fatto, al più tardi in occasione del rinnovo del permesso o in occasione di qualsiasi altra modifica dello stesso, allegando gli atti ufficiali (separazione legale) qualora il coniuge soggiorni in Svizzera e abbia ottenuto il permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare. La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo all'UM.
- 5) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 6) Il permesso perde la validità alla sua scadenza o dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi, a meno che esso avvenga nel contesto del servizio militare, oppure a seguito di revoca. In caso di assenza per servizio militare la persona straniera è tenuta a notificare all'UM sia la partenza sia il ritorno producendo il relativo foglio di congedo o un documento equivalente.
- 7) I familiari di un cittadino UE/AELS possono essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare conformemente all'ALC indipendentemente dalla nazionalità.
- 8) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze oppure quando è sorto un motivo di revoca.
- 9) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

10) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet [www.ti.ch/migrazione](http://www.ti.ch/migrazione).

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006 e il 1°.06.2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: [www.admin.ch](http://www.admin.ch), [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch), [www.ti.ch](http://www.ti.ch), si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

#### **AVVISO IMPORTANTE**

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.